Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 26 aprile 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 Semestrale L. 7.520 Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare « alla memoria » concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana

Decreto presidenziale 18 *novembre* 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1965
registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 300

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

GRISENDI Mario, nato a San Po'o d'Enza il 7 giugno 1919, partigiano combattente. — Combattente di eccezionale valore, benchè privo di una gamba, in numerose azioni era di esempio agli uomini della sua Formazione portandosi sempre con supremo sprezzo del pericolo sulle posizioni più avanzate e riuscendo ad infondere nei momenti più disperati il necessario coraggio. Sebbene ferito, continuava ad esporsi nelle più ardue imprese, fin tanto che non veniva proditoriamente ucciso. Fulgido esempio del più puro eroismo. — San Polo d'Enza 20 gennaio 1945.

(2291)

Ricompensa al valor militare concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana

Decreto presidenziale 10 *dicembre* 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1965
registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 255

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

MERLO Giovanni Ferdinando, nato a Volpago del Montello il 5 aprile 1915, partigiano combattente. — Valoroso combattente, era sempre di esempio ai compagni d'arme nelle più ardimentose azioni. Particolarmente si distingueva durante l'attacco alle forze tedesche operanti in Bosnia. — Bosnia, 20 luglio 1944.

(2293)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 marzo 1965, n. **336**.

Sistemazione del personale di Scuole d'arte trasformate in Istituti d'arte ed altre norme sugli Istituti di istruzione artistica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale direttivo e insegnante di ruolo di Scuola d'arte trasformata in Istituto d'arte è inquadrato, a domanda, dalla data di trasformazione, nei posti previsti dalla pianta organica dell'Istituto stesso che siano corrispondenti o affini a quelli di cui risulti titolare, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 2.

Gli insegnanti che risultino in eccedenza rispetto al numero dei posti previsto dalla pianta organica dello Istituto, sono inquadrati in soprannumero ed assegnati a posti corrispondenti o affini, vacanti in altri Istituti d'arte, ovvero a posti di scuola media annessa ad Istituto o Scuola d'arte.

L'affinità fra le cattedre e fra i posti è dichiarata dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della competente Sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Art. 3.

All'atto dell'inquadramento è riconosciuta per intero, agli effetti della determinazione dello stipendio e della progressione in carriera, l'anzianità di servizio acquisita nel ruolo di provenienza.

Art. 4.

Il personale direttivo, che all'atto dell'inquadramento non abbia ancora completato il periodo di servizio per la conferma a stabile, e il personale insegnante, che all'atto dell'inquadramento rivesta la qualifica di

straordinario, completa il periodo di prova nel nuovo ruolo. Se la prova non è favorevole, è restituito al ruolo di provenienza ed assegnato ad una Scuola d'arte o ad una Scuola media annessa ad Istituto o Scuola d'arte nella quale completerà il periodo di prova.

Art. 5.

I vincitori di concorso, in attesa di nomina a posti previsti dalla pianta organica di Scuola d'arte successivamente trasformata in Istituto d'arte, sono inquadrati in posti corrispondenti o affini previsti dalla pianta organica dell'Istituto, con le modalità stabilite per l'inquadramento del personale di ruolo.

Nei posti medesimi possono essere inquadrati, a norma delle disposizioni vigenti, coloro che siano stati inclusi nelle terne dei concorsi di cui al precedente comma.

Art. 6.

I posti di ruolo degli Istituti d'arte, istituiti a seguito di trasformazione di Scuola d'arte, che rimangono vacanti dopo l'inquadramento del personale di cui agli articoli precedenti, possono essere conferiti entro un anno dall'inquadramento stesso, con le medesime modalità, al personale di ruolo ordinario, anche appartenente a ruoli di Scuole statali di diverso tipo, che alla data di trasformazione presti servizio in posti corrispondenti o affini della scuola trasformata.

Art. 7.

I posti di insegnanti che non siano assegnati ai sensi degli articoli precedenti, sono conferiti — con le modalità previste dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni e integrazioni — agli insegnanti non di ruolo che si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge medesima.

Art. 8.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche al personale di ruolo e non di ruolo che abbia prestato servizio in sezioni staccate di Scuole od Istituti d'arte istituite anteriormente al 1° ottobre 1959, in luogo delle quali siano stati successivamente istituiti Scuole ed Istituti d'arte.

Art. 9.

Con le medesime condizioni e modalità previste per il personale insegnante di ruolo dagli articoli precedenti, il personale insegnante di ruolo speciale transitorio e il personale direttivo ed insegnente appartenente a ruoli di Scuola d'arte di primo grado o a ruoli di Scuola d'arte non classificata, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia prestato servizio per almeno un quinquennio negli Istituti e Scuole d'arte, con qualifica non inferiore a « distinto », è inquadrato in posti corrispondenti o affini di Istituti o Scuole d'arte che rimangano vacanti dopo l'inquadramento del personale direttivo e insegnante di ruolo. Alle condizioni predette sono parimenti inquadrati gli assistenti di ruolo alla direzione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato servizio di insegnante per almeno un quinquennio con qualifica non inferiore a « distinto ».

Art. 10.

Le cattedre ed i posti di insegnamento che si siano resi disponibili negli Istituti d'arte per effetto di revisioni di piante organiche intervenute alla data di entrata in vigore della presente legge, o che interverranno entro un anno dalla data medesima, sono conferiti con le modalità previste dal precedente articolo 7 agli insegnanti non di ruolo in servizio in detti Istituti.

Art. 11.

Gli aiuti di laboratorio e i tecnici di ruolo degli Istituti e Scuole d'arte che svolgono mansioni identiche o corrispondenti a quelle di insegnante d'arte applicata, sono inquadrati, a domanda, nel ruolo di insegnante d'arte applicata previo esame consistente in una prova pratica.

Dopo l'inquadramento di cui al precedente comma, il personale non di ruolo in servizio da almeno cinque anni, con qualifica non inferiore a « distinto », che svolga mansioni identiche o corrispondenti a quelle di insegnante d'arte applicata, è anch'esso inquadrato nei ruoli di insegnante d'arte applicata a seguito di concorso per titoli ed esami consistenti in una prova pratica.

Al predetto personale si applicano le norme dell'articolo 2 della presente legge.

Art. 12.

Ad ogni Istituto o Scuola è assegnato un segretario economo, che sovrintende ai servizi amministrativi e contabili; quando la popolazione scolastica dell'Istituto superi le seicento unità viene assegnato un secondo segretario economo. I servizi amministrativi e contabili sono assegnati al segretario economo più anziano in ruolo.

Ad ogni Istituto o Scuola d'arte sono assegnati due applicati di segreteria per i servizi di segreteria e di magazzino; quando la popolazione scolastica superi le cento unità è assegnato un altro applicato per ciascun gruppo di 200 alunni o frazione superiore a 100; qualora l'Istituto o Scuola sia costituito da più sezioni è inoltre assegnato un applicato per ogni gruppo di 4 sezioni, successive alle prime 4, a cominciare dalla prima di ciascun gruppo.

Ad ogni Istituto o Scuola sono assegnati due bidelli per i servizi generali; quando la popolazione scolastica superi le 200 unità è assegnato un altro bidello per ciascun gruppo di 100 alunni o frazioni superiori a 50; è inoltre assegnato un bidello per i servizi di ciascuna sezione.

Agli Istituti d'arte presso i quali funzionano corsi di magistero o corsi superiori d'arte applicata è assegnato un altro bidello in aggiunta ai precedenti.

Quando l'Istituto o Scuola funziona in due o più edifici dello stesso capoluogo viene assegnato, in aggiunta ai bidelli previsti dai precedenti commi un bidello per i servizi generali di ciascuna succursale; se l'Istituto o Scuola funziona in due o più edifici esistenti in Comuni diversi, viene anche assegnato un applicato per i servizi di segreteria di ciascuna sede distaccata.

I segretari economi appartenenti al ruolo ad esaurimento di cui alla tabella *D* annessa alla legge 9 aprile

1962, n. 163 ed i segretari economi collocati nel ruolo aggiunto possono essere inquadrati nel ruolo della carriera di concetto di cui alla tabella *A* annessa alla legge medesima, previo esito favorevole di esame-colloquio bandito in conformità dell'articolo 11 della legge stessa, venendo quindi assegnati alla qualifica spettante in base all'anzianità maturata nel ruolo di provenienza in conformità di quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 12 della suddetta legge 9 aprile 1962, n. 163.

Il personale di ruolo o di ruolo aggiunto, che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti in eccedenza rispetto alla dotazione organica complessiva degli Istituti o Scuole d'arte, può essere mantenuto in servizio in soprannumero, da riassorbire con le prime vacanze che si formeranno nella dotazione complessiva medesima per cessazioni dal servizio o per istituzione di nuovi posti di ruolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccoltà ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1965

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 29 marzo 1965, n. **337**.

Norme integrative della legge 23 giugno 1964, n. 433, per quanto concerne la corresponsione delle integrazioni salariali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La competenza delle Commissioni provinciali della Cassa integrazione guadagni, stabilita dagli articoli 5 e 8 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, per l'esame delle domande di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali agli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto, è estesa per il periodo di applicazione della legge 23 giugno 1964, n. 433, anche all'esame delle domande per sospensioni dal lavoro superiori ad un mese.

Art. 2.

Fermo restando il termine stabilito dall'art. 7 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, per la presentazione da parte delle aziende delle domande di integrazione salariale ai sensi della legge 23 giugno 1964, n. 433, sono riammesse in termine le domande di integrazione salariale presentate tardivamente, entro e non oltre la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nèlla *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1965

SARAGAT

MORO — DELLE FAVE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 29 marzo 1965, n. **338**.

Concessione di un contributo straordinario e aumento dell'assegno ordinario a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'Accademia nazionale dei Lincei è concesso un contributo straordinario di L. 71.586.000.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1965 l'assegno annuo dovuto all'Accademia nazionale dei Lincei viene elevato da L. 100.000.000 a L. 250.000.000.

Art. 3.

Alla spesa derivante dall'attuazione del precedente articolo 1 si provvede, in deroga a quanto disposto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Alla spesa derivante dall'attuazione del precedente articolo 2 si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1965

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 30 marzo 1965, n. **339**.

Abrogazione del regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 129, convertito in legge 2 dicembre 1928, n. 2797.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' abrogato il regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 129, convertito in legge 2 dicembre 1928, n. 2797, modificato con regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 502, convertito in legge 3 aprile 1933, n. 428, concernente l'istituzione delle navi-scuola per gli ufficiali della marina mercantile.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà provveduto, a norma dello statuto e delle leggi vigenti, allo scioglimento ed alla liquidazione della società per azioni « Nazario Sauro » per l'esercizio di navi-scuola.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1965

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI — ANDREOTTI — GUI — DELLE FAVE — BO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 30 marzo 1965, n. **340**.

Norme concernenti taluni servizi di competenza dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono soppresse tutte le gestioni non previste da norme legislative o regolamentari esistenti presso la Amministrazione della pubblica istruzione nel settore delle antichità e belle arti e presso gli Istituti da questa dipendenti.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le somme pertinenti alle suddette gestioni non erogate alla data di pubblicazione della legge medesima, saranno versate in Tesoreria con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Del pari saranno versate al capitolo di cui al precedente comma le somme pertinenti alle stesse gestioni, conseguite dopo la data di pubblicazione della presente legge.

Per le gestioni speciali previste da norme legislative o regolamentari, il Governo provvederà, nei termini di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 26 aprile 1964, n. 310. Di tali gestioni deve essere data giustificazione mediante la presentazione dei conti giudiziali, ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 2.

Le somme elargite da enti e privati per scopo determinato, rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti, devono essere versate all'Erario e saranno di volta in volta, con decreto del Ministro per il tesoro, assegnate immediatamente allo stato di previsione, della spesa dell'esercizio in corso del Ministero della pubblica istruzione con imputazione ai capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o, in mancanza, ad appositi capitoli.

Le somme di cui al precedente comma non possono essere utilizzate per scopo diverso da quello per il quale sono state elargite.

Art. 3.

Il Ministero della pubblica istruzione può concedere, per ogni singola manifestazione culturale o ripresa cinematografica o televisiva, l'uso dei beni dello Stato che abbia in consegna.

Per l'uso dei beni suddetti, per le riprese e per le prestazioni accessorie è dovuto un canone da determinarsi dai competenti organi dell'Amministrazione finanziaria, d'intesa con quelli del Ministero della pubblica istruzione, da versarsi prima dell'inizio dell'uso, tenuto conto, quanto all'ammontare, del carattere dell'attività che intende svolgere il concessionario.

L'Amministrazione finanziaria, con l'osservanza di quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, provvede alla stipulazione ed alla approvazione delle relative convenzioni. Alla stipulazione delle convenzioni può intervenire un rappresentante dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

Nessun canone è dovuto per manifestazioni aventi fini culturali o artistici, nè per servizi televisivi che si propongano specificamente la illustrazione delle opere d'arte o del monumento.

Nei casi di cui al comma precedente deve essere data di volta in volta comunicazione della concessione alla Intendenza di finanza competente per territorio.

Art. 4.

Nel caso di manifestazioni singole di carattere occasionale, comprese le riprese cinematografiche e televisive, sorte per esigenze improvvise e non prevedibili per le quali non possa utilmente essere seguita la procedura della concessione dell'uso dei beni dello Stato in consegna all'Amministrazione della pubblica istruzione nei modi stabiliti dal precedente articolo 3, l'uso dei beni predetti può essere consentito dai competenti organi del Ministero della pubblica istruzione previo versamento di un canone, da determinarsi con provvedimento delle Intendenze di finanza d'intesa con i competenti organi periferici di detto Ministero.

I provvedimenti sono trasmessi all'Istituto od altro ufficio al quale sono in consegna i beni, nonchè alle Ragionerie provinciali dello Stato e alle delegazioni regionali della Corte dei conti, competenti per territorio a norma dell'articolo 115 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Art. 5.

Chiunque intenda eseguire fotografie negli Istituti statali di antichità e d'arte deve rivolgersi per il permesso al competente soprintendente o capo dell'Istituto.

Nessun canone è dovuto per riprese fotografiche a scopo artistico o culturale.

Per riprese fotografiche a scopo di lucro il permesso viene rilasciato dietro versamento di un canone, la cui misura è stabilita in via preventiva e generale dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, per tutto il territorio nazionale.

Il soprintendente o capo dell'Istituto può dettare apposite prescrizioni e inoltre richiedere, per fotografie in bianco e nero, fino a tre copie positive di ogni posa e, per le diapositive e fotografie a colori, un duplicato.

Nell'interno degli istituti di cui al primo comma del presente articolo, l'esercizio della attività professionale di fotografo per ritrarre persone, manifestazioni od avvenimenti, può essere consentito, soltanto per i singoli casi, dal competente soprintendente o capo dello Istituto.

Art. 6.

I proventi di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, sono versati in Tesoreria con imputazione al capitolo « Proventi delle concessioni di demanio pubblico » dello stato di previsione dell'entrata.

In dipendenza dei versamenti di cui al comma precedente saranno disposte, con decreti del Ministro per il tesoro, assegnazioni di fondi allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero della pubblica istruzione in relazione alle spese connesse con le manifestazioni ed attività di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge.

Art. 7.

Le somme introitate dalla Calcografia nazionale, dal Gabinetto fotografico nazionale e dall'Opificio delle pietre dure per vendite dirette, forniture e lavori eseguiti per conto di terzi, sono versate in Tesoreria con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche a tutti gli altri organi ed Istituti statali di antichità e d'arte per vendite e forniture a terzi di stampe fotografiche, calchi, negativi fotografici, rilievi e riproduzioni di opere d'arte comunque eseguiti nei laboratori di detti organi ed Istituti.

In dipendenza dei versamenti in Tesoreria degli introiti di cui ai precedenti commi, saranno disposte, con decreti del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, integrazioni di fondi allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 3 della presente legge ed i relativi decreti di approvazione sono trasmessi dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, per il controllo preventivo e per la prenotazione, alla Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze od alle competenti Ragionerie provinciali dello Stato a seconda che le convenzioni stesse siano state approvate dal Ministero delle finanze o dalle Intendenze di finanza.

Il controllo spettante alla Corte dei conti sarà rispettivamente esercitato dalle competenti Delegazioni regionali o dall'Ufficio controllo atti del Ministero delle finanze.

Art. 9.

Tutti i depositi eventualmente richiesti dalle Amministrazioni finanziarie a garanzia della utilizzazione dei beni dello Stato, previsti dalla presente legge, qualora abbiano durata non superiore a tre mesi, sono considerati provvisori e sono versati in Tesoreria.

Art. 10.

In caso di disaccordo tra gli organi periferici della Amministrazione finanziaria e quelli della pubblica istruzione circa la determinazione del canone o del corrispettivo in genere, decide il Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 11.

Delle somme comunque affluite alle gestioni di cui all'articolo 1 della presente legge, deve essere data giustificazione mediante la presentazione dei conti giudiziali, ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, limitatamente al quinquennio precedente all'entrata in vigore della presente legge.

Detti conti devono essere trasmessi dai capi degli organi e degli Istituti interessati, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, alle competenti Ragionerie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, e da queste successivamente inoltrati alla Corte dei conti.

Gli ordinatori di spese e gli agenti contabili interessati alle gestioni di cui sopra in epoca anteriore all'entrata in vigore della presente legge sono responsabili, ai sensi degli articoli 74, 81 e 82 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, solo per i danni arrecati all'Erario, imputabili a dolo.

Art. 12.

I beni comunque costituiti per effetto di gestioni non previste da norme legislative o regolamentari svoltesi od esistenti presso l'Amministrazione della pubblica istruzione ed Istituti da questa dipendenti, sono acquisiti al patrimonio dello Stato.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della pubblica istruzione è tenuto a redigere:

a) l'elenco di tutte le gestioni di cui al precedente articolo 1 svoltesi od esistenti nel quinquennio antecedente l'entrata in vigore della legge stessa;

b) l'inventario dei beni mobili o immobili comunque costituiti con i fondi delle dette gestioni.

Copia conforme dell'elenco e degli inventari predetti deve essere trasmessa, entro il mese successivo, al Ministero delle finanze ed a quello del tesoro, i quali assegneranno rispettivamente i beni immobili ed i beni mobili di cui sopra in uso agli organi ed Istituti statali di antichità e d'arte, secondo le vigenti disposizioni.

Si provvederà separatamente per le eventuali passività accertate e giustificate derivanti dalle gestioni non previste da norme legislative o regolamentari.

Art. 13.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, le norme per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1965

SARAGAT

MORO — GUI — TREMELLONI — COLOMBO — RUSSO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 aprile 1965, n. **341**.

Aumento delle autorizzazioni di spesa previste dagli articoli 8, 10 e 13 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa di lire 90 miliardi prevista dall'articolo 8 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è aumentata di lire 23 miliardi.

Art. 2.

L'autorizzazione di spesa di lire 30 miliardi prevista dall'articolo 10 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è aumentata di lire 3 miliardi.

Art. 3.

L'autorizzazione di spesa di lire 40 miliardi prevista dall'articolo 13 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è aumentata di lire 9 miliardi.

Art. 4.

Le maggiori somme di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1965.

Art. 5.

Per far fronte alla spesa di lire 35 miliardi prevista dalla presente legge, il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre, nell'esercizio 1965, mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche fino alla concorrenza di un ricavo netto pari all'ammontare di detta spesa e delle somme per interessi e oneri relativi all'esercizio stesso.

Art. 6.

I mutui di cui al precedente articolo 5, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche a decorrere dall'esercizio 1966.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1965

SARAGAT

MORO — FERRARI AGGRADI — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. **342**.

Norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione ed al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e di norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, sulla organizzazione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, contenente norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio, per il tesoro, per le finanze, per i lavori pubblici, per le partecipazioni statali e per la agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

L'organizzazione centrale dell'Ente Nazionale per la Energia Elettrica è articolata in servizi; l'Ente è territorialmente organizzato in Compartimenti, suddivisi eventualmente in distretti, esercizi distrettuali e zone.

Gli organi centrali e territoriali dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e le rispettive competenze sono stabilite dallo statuto dell'Ente.

Art. 2.

Gli atti relativi al trasferimento delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, sono ad ogni effetto validi ed efficaci allorchè siano compiuti nei confronti dei legali rappresentanti delle imprese stesse risultanti tali in base alle comunicazioni previste dall'art. 12, settimo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dal decreto ministeriale 16 dicembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 19 dicembre 1962.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per l'industria ed il commercio sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica delle imprese non soggette a trasferimento ai sensi delle lettere *a*) e *b*) del n. 6 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, a meno che non si tratti di imprese non soggette a trasferimento ai sensi del n. 8 dello stesso articolo e dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452.

I decreti di cui al comma precedente debbono essere emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le imprese, per le quali, alla data stessa, sia già stato emanato l'atto di riconoscimento previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, e per le altre nel termine di giorni 120 dal riconoscimento stesso.

Per i trasferimenti di cui al presente articolo l'indennizzo è determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138, ed è corrisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei riguardi degli impianti necessari per il trasporto dell'energia elettrica nell'ambito dei consorzi e delle consociazioni di imprese di cui alla lettera *a*) del n. 6 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 4.

Il trasferimento di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, è disposto anche per le imprese non gestite da enti cooperativi a carattere mutualistico, che successivamente alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1964, n. 452, per due anni consecutivi abbiano distribuito energia acquistata da terzi, salvo che l'acquisto sia dovuto a motivi occasionali e non ricorrenti.

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1963, i risultati di gestione delle imprese di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, trasferite ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono di pertinenza dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Per le imprese di cui al n. 1 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, il risultato di gestione per il periodo dal 1° gennaio 1963 alla data di trasferimento delle imprese è dedotto dall'indennizzo da corrispondere alle imprese stesse. In mancanza di scritture contabili regolarmente tenute che consentano di rilevarlo, il risultato di gestione è calcolato in misura pari al 5,50 % annuo del valore di stima determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 6.

Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, si applicano alle imprese il cui trasferimento sia comunque disposto dopo il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

I risultati di gestione delle imprese suddette sono di pertinenza dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica a decorrere dal secondo semestre successivo alla data del decreto di trasferimento.

Art. 7.

Alle riunioni del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, allorquando si trattano argomenti che interessano direttamente le Regioni a Statuto speciale, sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, i rispettivi Presidenti.

Art. 8.

L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, è sostituito dal seguente:

Le imprese esercenti le attività di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non trasferite all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, debbono comunicare annualmente, con riferimento a ciascun semestre, al Ministero dell'industria e del commercio, secondo le modalità da esso stabilite, i dati relativi all'energia prodotta, a quella distribuita e a quella eventualmente

utilizzata per i fabbisogni inerenti ad altri processi produttivi esplicati dalle imprese stesse o da imprese con esso consorziate o consociate almeno dal 31 dicembre 1961.

La comunicazione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla scadenza dell'anno con lettera raccomandata diretta al Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 9.

Le domande di concessione per derivazioni idroelettriche presentate dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica si considerano dirette al soddisfacimento di uno speciale e prevalente interesse pubblico ai fini dell'ammissione alla concorrenza eccezionale di cui allo art. 10 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775.

Le domande di concessione di cui sopra sono in ogni caso preferite nei confronti di altre domande di concessione a scopo idroelettrico presentate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

I decreti di autorizzazione all'inizio immediato dei lavori di cui all'art. 13 del citato testo unico hanno efficacia di dichiarazione di indifferibilità ed urgenza.

Le concessioni ed le autorizzazioni provvisorie rilasciate a enti e imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica per le quali, alla data del presente decreto non siano ancora stati iniziati i lavori di costruzione degli impianti, cessano di avere efficacia. La disposizione non si applica agli enti ed imprese che siano stati autorizzati ad esercitare le attività di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica subentra in tutti i diritti, poteri ed oneri conferiti allo Stato dall'art. 25 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Le autorizzazioni per l'impianto degli elettrodotti da costruirsi da parte dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica sono accordate:

a) dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, per gli elettrodotti la cui tensione normale di esercizio è uguale o superiore a 120.000 Volt;

b) dal provveditore regionale alle Opere pubbliche, sentito il Comitato tecnico amministrativo, per gli elettrodotti la cui tensione è inferiore a 120.000 Volt;

Gli stessi organi autorizzano, in via provvisoria, nei casi di urgenza, l'inizio delle costruzioni degli elettrodotti di cui sopra.

I decreti di autorizzazione degli elettrodotti da costruirsi da parte dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica hanno efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità ed urgenza delle opere relative agli elettrodotti medesimi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni.

I decreti di autorizzazione in via provvisoria di cui all'art. 113 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, hanno anche essi efficacia di dichiarazione di indifferibilità ed urgenza.

Gli elettrodotti da costruirsi da parte dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica a tensione uguale o superiore a 220.000 Volt sono inamovibili e ad essi non si applicano le disposizioni del quarto, quinto e sesto comma dell'art. 122 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Le disposizioni contenute nel suddetto testo unico e successive modificazioni, che impongono il versamento di cauzioni a garanzia di obblighi derivanti da concessioni e autorizzazioni, non si applicano nei riguardi dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica. I depositi cauzionali, dei quali è attualmente titolare l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, sono svincolati a favore dell'Ente nazionale medesimo.

Art. 10.

Spetta al Comitato dei Ministri previsto dal secondo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 di:

1) dare le direttive per il coordinamento e per lo esercizio delle attività elettriche di enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, allo scopo di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di utilità generale;

2) dare le direttive per il ritiro da parte dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della energia eccedente il fabbisogno prodotta dagli enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

3) stabilire le tariffe-limite per la determinazione con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, in caso di mancati accordi fra l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e gli interessati, del prezzo delle forniture all'Ente Nazionale dell'Energia eccedente il fabbisogno prodotta dagli enti ed imprese suddetti, del prezzo dell'energia prodotta dagli stessi su richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ai sensi dell'art. 12 e dei prezzi relativi agli scambi di energia di cui all'art. 11.

Art. 11.

Con l'osservanza delle direttive di cui al n. 1) dell'art. 10 e con il rispetto degli obblighi derivanti dai titoli di concessione, l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha il potere di impartire agli enti ed imprese di cui all'articolo medesimo disposizioni per l'utilizzazione coordinata dei serbatoi, delle centrali di produzione e delle linee di trasporto, per il coordinamento dei programmi di manutenzione degli impianti, per eliminare carenze nel servizio elettrico, per soddisfare i fabbisogni dell'utenza, e comunque per conseguire, nel normale esercizio, la più razionale ed economica utilizzazione degli impianti dei suddetti enti ed imprese.

Con l'osservanza delle direttive suddette, l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha altresì la facoltà di disporre, ove sia tecnicamente possibile, il funzionamento in parallelo degli impianti di produzione degli enti ed imprese esercenti attività elettriche con gli impianti dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica stesso, fissandone le modalità, e di coordinare il collegamento delle reti di trasporto e le relative protezioni.

Art. 12.

Nei casi di idraulicità inferiore alla media ovvero di indisponibilità di grandi impianti di produzione, trasporto e trasformazione ed ogni qual volta si verifichino altri eventi eccezionali che diminuiscano le disponibilità di energia elettrica necessaria all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica per soddisfare le esigenze dell'utenza, l'Ente nazionale, con l'osservanza delle direttive di cui al n. 1) dell'art. 10 ha facoltà di richiedere

agli enti ed imprese di cui all'articolo medesimo di produrre energia elettrica per proprio conto utilizzando, compatibilmente con le caratteristiche tecniche degli impianti generatori, eventuali disponibilità di potenza degli impianti stessi.

L'energia prodotta su richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica non è calcolata ai fini dell'applicazione dei nn. 6 e 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 13.

Le disposizioni e le richieste di cui agli articoli 11 e 12 sono comunicate dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica al Ministero dell'industria e del commercio.

Il Ministro per l'industria ed il commercio può per gravi motivi, sospendere l'esecuzione delle disposizioni suddette; sentito il Comitato dei Ministri, il Ministro per l'industria ed il commercio può revocare le disposizioni stesse.

Il provvedimento di sospensione, di cui al comma precedente, perde efficacia dopo sessanta giorni dalla sua comunicazione all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 14.

Qualora l'impresa non soggetta a trasferimento ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non osservi le disposizioni o non adempia alle richieste di cui agli articoli 11 e 12, il Ministro per l'industria ed il commercio, su motivata proposta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, può per gravi inosservanze udito l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e sentiti i rappresentanti delle imprese, nominare un commissario per l'esecuzione delle disposizioni e lo adempimento delle richieste.

Art. 15.

Con l'osservanza delle direttive di cui al n. 2) dell'art. 10, l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, con deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione, soggette all'approvazione del Ministro per l'industria ed il commercio, stabilisce, ai sensi del n. 2 dell'art. 2 della legge 27 giugno 1964, n. 452, le modalità per il ritiro dell'energia eccedente il fabbisogno prodotta dagli enti e imprese di cui all'art. 10.

In attuazione delle deliberazioni adottate, la suddetta energia è ritirata dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, su tempestiva segnalazione degli enti ed imprese, compatibilmente con le possibilità di ritiro dell'energia.

Art. 16.

I prezzi delle forniture di energia di cui agli articoli 12 e 15 e quelli relativi agli scambi di energia che intervengono fra l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e gli enti ed imprese nel funzionamento in parallelo degli impianti sono determinati di intesa fra lo Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e gli interessati. In caso di mancato accordo, il prezzo è determinato con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio nei limiti delle tariffe stabilite dal Comitato dei Ministri ai sensi del n. 3) dell'art. 10.

Art. 17.

Le imprese di cui all'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per costruire nuovi impianti di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione e modificare impianti esistenti, devono farne motivata richiesta all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, corredata di necessari elementi tecnico-economici e del piano finanziario.

Qualora l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, entro il termine di sessanta giorni, non esprima un motivato diniego, la richiesta si intende accolta.

Art. 18.

Le domande presentate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica per concessioni relative a derivazioni idroelettriche e le domande di autorizzazione per la costruzione di nuovi impianti di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica comunque prodotta, nonchè di teletrasmissione al servizio degli impianti stessi, sono comunicate in copia all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dalle Amministrazioni competenti al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni.

Entro trenta giorni l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica comunica alle suddette Amministrazioni le sue osservazioni, indicando le condizioni cui, a suo avviso, le concessioni e le autorizzazioni dovrebbero essere vincolate, ai fini del coordinamento delle attività elettriche.

Art. 19.

Gli enti ed imprese di cui all'art. 10, devono comunicare all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, a richiesta dello stesso, le caratteristiche tecniche dei loro impianti di produzione, di trasporto, di trasformazione e di distribuzione, nonchè, con le modalità e la periodicità stabilite dall'Ente Nazionale per la Energia Elettrica, i dati relativi alla produzione ed ai fabbisogni di energia elettrica, alle eventuali eccedenze rispetto ai fabbisogni, alle riserve di energia idroelettrica immagazzinata nei serbatoi, ai trasporti di energia, alle punte massime e minime dei carichi, alle temporanee indisponibilità del macchinario e delle linee di trasporto, alle zone di distribuzione, agli acquisti e vendite di energia, e le altre notizie tecniche richieste dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ai fini del coordinamento delle attività elettriche.

Devono altresì comunicare all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli uffici delegati a ricevere le disposizioni, e le richieste di cui agli articoli 11 e 12.

Art. 20.

E' fatto divieto agli enti ed imprese diversi dallo Ente Nazionale per l'Energia Elettrica di effettuare importazioni, esportazioni e scambi di energia elettrica, nonchè vettoriamenti sui propri elettrodotti, oppure diversioni a mezzo di propri impianti, per conto di terzi, ad eccezione di vettoriamenti effettuati per conto e su disposizione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Le autorizzazioni ad importare ed esportare energia elettrica, rilasciate ai sensi dell'art. 134 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, cessano di avere efficacia.

Le condizioni di carattere economico per i vettoriamenti effettuati dagli enti ed imprese suddetti per conto dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica sono

determinate di intesa fra le parti e in caso di mancato accordo sono stabilite dal Ministro per l'industria ed il commercio.

Art. 21.

Dopo il secondo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, deve aggiungersi il seguente comma:

Possono essere concesse autorizzazioni ai soli impianti che soddisfino nuove esigenze per nuovi piani produttivi e siano comunque compatibili con le previsioni di sviluppo dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e con i suoi programmi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI — REALE — PIERACCINI — COLOMBO — TREMELLONI — MANCINI — BO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1965
Atti del Governo, registro n. 192, *foglio n.* 51. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1965.
Istituzione della sezione di Archivio di Stato di Lucera.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la tabella *B* allegata alla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, abrogata dall'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
Visto l'art. 2 della legge 17 dicembre 1962, n. 1863;
Visto l'art. 3 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
Su conforme parere del Consiglio superiore degli archivi;

Decreta:

E' istituita in Lucera una sezione di Archivio di Stato a decorrere dal 15 aprile 1965.

Il direttore generale degli Archivi di Stato è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 marzo 1965

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1965
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 303. — DI STEFANO

(2834)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1965.
Istituzione della sezione di Archivio di Stato di Trani.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la tabella *B* allegata alla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, abrogata dall'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
Visto l'art. 2 della legge 17 dicembre 1962, n. 1863;
Visto l'art. 3 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
Su conforme parere del Consiglio superiore degli archivi;

Decreta:

E' istituita in Trani una sezione di Archivio di Stato a decorrere dal 15 aprile 1965.

Il direttore generale degli Archivi di Stato è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 marzo 1965

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1965
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 305. — DI STEFANO

(2836)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1965.
Istituzione della sezione di Archivio di Stato di Sulmona.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1960, con il quale è stata istituita in Sulmona una sottosezione di Archivio di Stato, ai sensi dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006;
Visto l'art. 2 della legge 17 dicembre 1962, n. 1863;
Visti gli articoli 3 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
Su conforme parere del Consiglio superiore degli archivi;

Decreta:

La sottosezione di Archivio di Stato di Sulmona è trasformata in sezione di Archivio di Stato a decorrere dal 15 aprile 1965.

Il direttore generale degli Archivi di Stato è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 marzo 1965

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1965
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 300. — DI STEFANO

(2835)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1965.
Istituzione della sezione di Archivio di Stato di Lanciano.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 22 luglio 1960 con il quale è stata istituita in Lanciano una sottosezione di Archivio di Stato, ai sensi dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006;
Visto l'art. 2 della legge 17 dicembre 1962, n. 1863;
Visti gli articoli 3 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
Su conforme parere del Consiglio superiore degli archivi;

Decreta:

La sottosezione di Archivio di Stato di Lanciano è trasformata in sezione di Archivio di Stato a decorrere dal 15 aprile 1965.

Il direttore generale degli Archivi di Stato è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 marzo 1965

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1965
Registro n. 13 Interno, foglio n. 299. — DI STEFANO

(2837)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Senale (Bolzano).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6686 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Senale (Bolzano) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Senale (Bolzano) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Senale (Bolzano).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Bolzano o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 9 aprile 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(2692)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1965.

Modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 settembre 1964 costitutivo dei Comitati regionali per la programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Viste le leggi 14 novembre 1962, n. 1619 e 2 aprile 1964, n. 188;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 ottobre 1964, relativo alla nomina in ogni Regione, escluse quelle a Statuto speciale, di un Comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, concernente la integrazione dei predetti Comitati;

Decreta:

Articolo unico

La lettera *c*) del primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 settembre 1964, è modificata come segue:

« *c*) quattro esperti designati dal Ministero del Bilancio ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1965

Il Ministro: PIERACCINI

(2833)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di « Pedagogia » e di « Filosofia » presso la Facoltà di magistero dell'Università di Perugia

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero dell'Università di Perugia sono vacanti le cattedre di « Pedagogia » e di « Filosofia » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre predette dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2840)

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale di Alberobello ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bari, n. 35442/S - Div. 2ª dell'11 gennaio 1965, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Alberobello è autorizzata ad accettare la donazione di L. 100.000, in titoli, per l'istituzione di un premio di studio annuo da intitolarsi al nome della « prof.ssa Antonia Turi ».

(2814)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa agricola cantina sociale cooperativa A.C.L.I. Basso Piave, con sede in Ponte Crepaldo di Eraclea (Venezia) e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 aprile 1965, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa agricola cantina sociale cooperativa A.C.L.I. Basso Piave, con sede in Ponte Crepaldo di Eraclea (Venezia), costituita in data 8 maggio 1961, per atto del notaio dott. Adolfo Gesiotto, ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il dott. Carlo Casati.

(2848)

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa di consumo, con sede in Samprugnano di Roccalbegna (Grosseto)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 aprile 1965, il dott. Alfredo Di Pace viene nominato liquidatore della Società cooperativa di consumo, con sede in Samprugnano di Roccalbegna (Grosseto), già sciolta al 12 gennaio 1955, in sostituzione del sig. Egidio Fanciulletti, deceduto.

(2849)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un immobile sito nel comune di Favignana (Trapani)

Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quello per le finanze, in data 18 marzo 1965, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile distinto nel catasto terreni del comune di Favignana (Trapani) al foglio n. 11, mappale « 3 », dell'estensione di mq. 90.020.

(2850)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di un primo gruppo di varianti al piano regolatore generale del comune di Bologna

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1965, registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 196, è stato approvato un primo gruppo di varianti al piano regolatore generale del comune di Bologna.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale sarà depositata negli uffici comunali, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(2815)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Restrizioni all'esercizio della pesca della trota iridea

Con decreto ministeriale 14 aprile 1965 è stato disposto che nelle provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza è, in ogni tempo, vietata la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi, della trota iridea o arcobaleno (*Salmo irideus. Gibb.*) che non abbia raggiunta la lunghezza di centimetri diciotto.

Salve le eccezioni previste dal regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, è vietata, nelle provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, la pesca della trota iridea o arcobaleno (*Salmo irideus. Gibb.*) di lunghezza superiore a centimetri diciotto, dalle ore 12 del 15 ottobre alle ore 12 del 15 gennaio.

Durante tale periodo, nelle menzionate Provincie, è vietato il commercio, il trasporto e lo smercio, nei pubblici esercizi, di detta specie ittica, allo stato fresco, eccezione fatta per i primi tre giorni successivi alle ore 12 del 15 ottobre.

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno perseguiti a norma di legge.

Il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1941, relativo alla disciplina della pesca della trota iridea (*Salmo irideus. Gibb.*) nelle provincie di Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza, è revocato.

(2769)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1965, numero 32911/7455, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244; 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Lastella Leonarda, nata a Corato il 2 luglio 1902, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo », in Corato, estesa mq. 365, riportata in catasto alle particelle numeri 113-*h* e 115-*a* del foglio di mappa n. 77 del comune di Corato, e nella planimetria tratturale con il n. 147.

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1965, numero 32912/7454, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244; 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per l'alienazione a Mininno Maria, nata in Corato il 22 aprile 1931, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo », in Corato, estese mq. 277, riportate in catasto alle particelle numeri 72 parte e 89-*v* del foglio di mappa n. 71 del comune di Corato, e nella planimetria tratturale con i numeri 69 e 70.

(2720)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 15 febbraio 1965 è stato respinto il ricorso straordinario in data 18 aprile 1962 presentato dal sig. Zanarotto Macedonio Erminio e diretto ad ottenere l'annullamento del decreto ministeriale 3 febbraio 1962 che dispone il cambio d'intestazione della concessione della riserva di caccia « Cascinotto » (Pavia: 21) a favore del sig. Favarelli Iseo.

(2768)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 224-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli predetti, contrassegnati col numero « 224-MI », della ditta De Vecchi Pietro, con sede in Milano, via Gorani n. 5.

Si rende noto altresì lo smarrimento, da parte della Ditta medesima, di altri tre punzoni forniti le a suo tempo.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Milano.

(2819)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 186-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati n. 2 punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 186-VI », della ditta Gentilin Adriano, con sede in Vicenza, via Goito n. 2.

Si rende noto altresì lo smarrimento, da parte della Ditta medesima, del rimanente punzone fornitole a suo tempo.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(2821)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 28 maggio 1935, n. 1330/R/Gab., con cui al sig. Vieider Goffredo, nato a Fiè il 1° aprile 1892 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Vietti;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 15 gennaio 1965 dal Vietti Giuseppe, figlio del predetto, in atto residente a Fiè;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto 4851/Gab. del 21 agosto 1964, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 28 maggio 1935, numero 1330/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Vietti Giuseppe, nato a Fiè il 14 gennaio 1938 e residente a Fiè viene ripristinato nella forma tedesca di Vieider.

Il sindaco del comune di Fiè provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 8 aprile 1965

Il Vice Commissario del Governo: BIANCO

(2702)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diario delle prove scritte per il concorso a quindici posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare

Le prove scritte per il concorso a quindici posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare, indetto con decreto ministeriale 6 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1965, avranno luogo in Roma presso la sede del Ministero degli affari esteri « Farnesina », ingresso ala sinistra lato viale Paolo Boselli, nelle sale di lettura della biblioteca al piano terreno, stanze T. 267 e T. 271, nei giorni di venerdì 14, sabato 15, lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19 maggio 1965.

(2829)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento del pubblico concorso per esami e per titoli a cinquecentoquarantacinque posti di capo stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2735, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquecentoquarantacinque posti di capo stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Viste le proprie deliberazioni n. 49/P.2.1.1. e n. 32/P.2.1.1. rispettivamente del 13 dicembre 1963 e 10 agosto 1964, concernenti la nomina delle Commissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso stesso;

Delibera:

L'ispettore capo superiore Gambetta dott. Armando è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse, in sostituzione dell'ispettore capo superiore Scardia prof. dott. ing. Ugo, impossibilitato, per sopravvenute esigenze di servizio, ad assolvere l'incarico.

Roma, addì 3 aprile 1965

(2788) p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Diario delle prove scritte dei concorsi per esami alla qualifica di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifattura tabacchi », della carriera di concetto: a due posti, riservato a periti elettronici; a quattro posti, riservato a periti elettrotecnici.

In relazione all'art. 14 del decreto ministeriale n. 00/34868 del 22 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre successivo, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 101 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1965, con il quale sono stati indetti i concorsi di cui sopra, si comunica che le prove scritte dei concorsi stessi avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 21 e 22 maggio 1965, con inizio alle ore 8,30.

(2831)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a quattro posti di ispettore in prova nella carriera direttiva (ruolo tecnico) del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto ministeriale 12 agosto 1964.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a quattro posti di ispettore in prova nella carriera direttiva (ruolo tecnico) del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto ministeriale 12 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre successivo, registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 157, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 12 novembre 1964, avranno luogo in Roma, nella sede del Ministero, via Francesco Benaglia, 25, nei giorni 18, 19 e 20 maggio 1965.

(2830)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1/7356 in data 31 marzo 1964, con cui fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami alle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1963;

Visti gli atti relativi ai lavori della Commissione giudicatrice nonchè la graduatoria di merito formata a conclusione di detti lavori in seduta del 5 aprile 1965;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso di cui trattasi;

Visti gli artt. 12 decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie, 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso nelle premesse indicato:

1.	Negroni Pier Antonio Giorgio	punti	70,553	su 120
2.	Brocco Gaetano	»	68,515	»
3.	Bortesi Ariodante	»	68,074	»
4.	Gorni Giovanni	»	67,773	»
5.	Barucco Armando	»	66,944	»
6.	Gatti Giuseppe	»	66,518	»
7.	Alloisio Francesco	»	64,852	»
8.	Zappia Bruno	»	64,464	»
9.	De Giuli Giancarlo	»	62,654	»
10.	Gatti Vittorio	»	62,523	»
11.	Sardini Sandrino	»	62,033	»
12.	Recusani Francesco	»	61,566	»
13.	De Stefano Angelo	»	61,184	»
14.	Calebich Raoul	»	59,954	»
15.	Pezzola Bortolo Giuliano	»	59,801	»
16.	Tenchini Ugo	»	59,300	»
17.	Cavalli Silvio Emilio	»	58,726	»
18.	Canevari Franco	»	58,008	»
19.	Regina Luigi	»	57,792	»
20.	Kliner Giovanni	»	57,098	»
21.	Pata Pasquale	»	56,736	»
22.	Rota Gian Luigi	»	55,797	»
23.	Bellei Silvio	»	55,275	»
24.	Pasini Vinicio	»	54,466	»
25.	Gatti Giorgio	»	53,688	»
26.	Cassetti Renato	»	52,867	»
27.	Battistel Maria Giovanna	»	52,746	»
28.	Martinazzoli Angelo Giuseppe	»	52,577	»
29.	Valzelli Battista	»	52,245	»
30.	Niccolai Luciano	»	52,199	»
31.	Ragusa Filippo	»	51,985	»
32.	Omodei Gianni	»	51,437	»
33.	Bonfà Milano	»	51,383	»
34.	Dardano Candido Alessandro	punti	51,054	su 120
35.	Negrini Paolo	»	50,945	»
36.	Truncali Michele	»	50,352	»
37.	Pagliarulo Giuseppe	»	49,637	»
38.	Nicoli Luciano	»	48,996	»
39.	Roncali Battista	»	48,290	»
40.	Pinelli Pietro	»	48,181	»
41.	Costa Carlo	»	47,860	»
42.	Masetti Giuseppe Fran.	»	47,057	»
43.	Lancetti Francesco	»	46,763	»
44.	Baldini Mario	»	46,410	»
45.	Bonfanti Alessandro	»	45,870	»
46.	Magri Luigi	»	45,416	»
47.	Della Torre Carlo M.	»	45,182	»
48.	Riboldi Claudio	»	44,900	»
49.	Aiello G. Franco	»	44,500	»
50.	Camorali Romano	»	44,471	»
51.	Lazzaroni Fausto	»	43,884	»
52.	Maffessoli Mario	»	42,000	»

Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione dei vincitori.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e sul Foglio annunzi legali della provincia di Brescia, nonchè pubblicato per otto giorni consecutivi agli albi di questo Ufficio, ed agli albi dei Comuni interessati.

Brescia, addì 6 aprile 1965

Il medico provinciale: RAFFO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di p.n. e data con cui è stata approvata la graduatoria dei cinquantadue candidati idonei per i posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1963;

Tenuto presente l'ordine di graduatoria dei candidati idonei e l'ordine preferenziale in cui le condotte sono state elencate da ciascuno di essi;

Dato atto che l'applicazione delle norme sulla precedenza a parità di merito è avvenuta con il precedente citato decreto;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, sostitutivo dell'art. 5 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati, secondo l'ordine di graduatoria e di precedenza, vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Negroni Pier Antonio: Paratico;
2) Brocco Gaetano: Lonato;
3) Bortesi Ariodante: Edolo;
4) Gorni Giovanni: Mazzano;
5) Barucco Armando: S. Paolo;
6) Gatti Giuseppe: Pisogne;
7) Alloisio Francesco: Offlaga;
8) Zappia Bruno: Borno;
9) De Giuli Giancarlo: Pavone Mella;
10) Gatti Vittorio: Breno;
11) Sardini Sandrino: Isorella;
12) Recusani Francesco: Lozio;
13) De Stefano Angelo: Bagolino;
14) Calebich Raoul: S. Gervasio Bs.;
15) Pezzola Bortolo G.: Monticelli B.;
17) Cavalli Silvio Emilio: Valvestino.

Il candidato Tenchini Ugo 16° in graduatoria non ottiene alcuna assegnazione perchè le condotte indicate risultano già assegnate a coloro che li precedono in graduatoria.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia nonchè per otto giorni consecutivi agli albi di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Brescia, addì 6 aprile 1965

Il medico provinciale: RAFFO

(2660)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10141, in data 12 novembre 1963, già modificato con decreti n. 3722 in data 17 aprile 1964 e 18 dicembre 1964, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma alla data del 30 novembre 1962;

Vista la nota in data 12 aprile 1965, con la quale il componente dott. Giorgio Muccio ha rassegnato le dimissioni;

Ritenuto, in conseguenza di dover modificare il citato decreto n. 10141 del 12 novembre 1963, nella parte riguardante il componente dott. Muccio;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa e parzialmente modificata come segue:

Il componente dott. Giorgio Muccio, dimissionario, è sostituito dal prof. Gaetano Del Vecchio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma e affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio e della Prefettura di Roma.

Roma, addì 13 aprile 1965

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

(2804)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Conferma di componenti la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 22 marzo 1963, n. 2810, con cui i signori dott. prof. Luigi Pepino e dott. prof. Pier Luigi Bruzzone, liberi docenti, venivano chiamati, quali docenti rispettivamente in clinica medica ed in clinica chirurgica, a far parte della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1961;

Vista la circolare 19 gennaio 1965, n. 8, con la quale il Ministero della sanità ha chiarito che per « docenti universitari di ruolo o fuori ruolo », previsti dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, debbono intendersi soltanto i professori universitari ordinari o straordinari in attività di servizio quali titolari di cattedra e non, quindi, i « liberi docenti »;

Atteso, peraltro, che i predetti sanitari occupano il posto di primario di ruolo in ospedali con più di cento letti e che, pertanto, possono, per tale loro qualifica, essere confermati a far parte della Commissione giudicatrice di cui sopra, ai sensi dell'art. 8, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I signori dott. prof. Luigi Pepino e dott. prof. Pier Luigi Bruzzone, vengono riconfermati, nella loro qualità di primari di ruolo presso Ospedali con più di cento posti letto, a componenti la Commissione giudicatrice di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Torino, addì 12 aprile 1965

Il medico provinciale: RAMUSINO

(2792)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1379 del 20 gennaio 1964, col quale è stato indetto pubblico concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti in Provincia al 30 novembre 1963;

Considerato che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Catania, dell'Ordine dei medici, del comune di Misterbianco e del Consorzio di San Giovanni La Punta - Viagrande;

Considerato che il comune di Maletto, più volte invitato, non ha trasmesso alcuna designazione;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, di cui in premessa, è costituita come appresso:

Presidente:

Loreto dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Galia dott. Concetto, medico provinciale superiore titolare dell'Ufficio di Siracusa;

Marino dott. Salvatore, direttore di sezione della prefettura di Catania;

Signorelli prof. Saverio, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Catania;

Cefalù prof. Mariano, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Catania;

Leonardi dott. Giuseppe, ufficiale sanitario titolare del comune di Acireale.

Segretario:

Fragalà dott. Salvatore, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità, in servizio presso quest'Ufficio.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della prefettura di Catania e dei Comuni interessati.

Catania, addì 7 aprile 1965

Il medico provinciale: SCUDERI

(2658)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.